

ALLEGATO A

Definizione delle tipologie di emergenza socio-assistenziale e dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6.

1. Finalità.

La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

2. Definizione di piccoli comuni.

Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 6/2004, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione uguale o inferiore ai duemila abitanti.

3. Tipologia delle emergenze socio-assistenziali

Nei piccoli comuni si possono verificare situazioni concrete di emergenze socio-assistenziali non prevedibili al momento della programmazione degli interventi nei piani di zona distrettuali di cui alla legge regionale n.11/2016 e alle quali non è possibile tempestivamente porre rimedio con le risorse provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale o da altre specifiche risorse regionali e/o statali, o con risorse proprie comunali. Per tali emergenze, che devono essere individuate in materia puntuale dai comuni, è possibile ricorrere ai finanziamenti di cui alla l.r. 6/2004, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

Sono considerate emergenze socio-assistenziali finanziabili con le risorse stanziare dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 9.10.2018, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

- a) interventi sociali, non previsti e non differibili, quali l'inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti;
- b) interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;
- c) interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno;
- d) gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tali da esigere interventi urgenti non differibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore, anche nei casi di cui all'art. 37-bis della legge 184/1983 (minori stranieri non accompagnati) nonché eventualmente sostenere le rette per l'accoglienza di minori, disabili o anziani in strutture residenziali in forza di provvedimenti giudiziari o dell'insorgenza di problemi improvvisi di salute della persona o del nucleo familiare che ne ha cura.

Non vengono accettate:

- a) le richieste presentate da comuni concernenti interventi già finanziati durante lo stesso esercizio finanziario con contributi provenienti dal fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale o da altri specifici fondi regionali, che riguardano gli stessi soggetti beneficiari e per le stesse finalità;

- b) le richieste riguardanti il finanziamento di interventi già inseriti nel piano di zona distrettuale;
- c) le richieste riguardanti interventi già oggetto in anni precedenti di contributi regionali;
- d) le richieste che non individuano in materia puntuale l'emergenza socio-assistenziale o che comunque attengano a carenze strutturali dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;
- e) le richieste, pur se dichiarate ammissibili, presentate dai Comuni, beneficiari di contributi per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 che non abbiamo provveduto, entro la data di scadenza del presente avviso, alla trasmissione della rendicontazione delle somme assegnate;

4. Criteri e modalità di erogazione dei contributi

Il piccolo comune, di cui all'articolo 2 della l.r. 6/2004, nel cui territorio si sia verificata nel corso del 2018 una delle emergenze socio-assistenziali così come individuate al punto 3, può presentare tempestivamente e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2018 la richiesta di contribuzione ai sensi della l.r. 6/2004 alla Regione Lazio - Direzione regionale "per l'Inclusione Sociale –Area Politiche per l'Inclusione", Via del Serafico n. 127, 00142 Roma, esclusivamente tramite pec, entro le ore 12,00 della stessa data a inclusione@regione.lazio.legalmail.it.

Le istanze stesse devono contenere una relazione descrittiva dell'emergenza e degli interventi che si vogliono porre in essere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché l'esplicito riferimento che trattasi di emergenza insorta nell'esercizio finanziario di riferimento.

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

Il contributo regionale sarà erogato nella misura massima di euro 20.000,00 e comunque non superiore all'85% della spesa ritenuta congrua. Il totale dei contributi erogati non potrà comunque essere superiore alla somma stanziata in bilancio per l'anno 2018, pari a euro 1.000.000,00, così come da Deliberazione della Giunta Regionale n.569 del 9.10.2018, e/o ad ulteriori eventuali risorse che verranno stanziate con successivo atto;

Le richieste ritenute ammissibili, verranno finanziate secondo l'ordine di arrivo determinato dal protocollo regionale, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le richieste potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito SocialeLazio e/o sul sito della Regione Lazio.

Ai fini dell'ammissibilità le istanze dovranno riguardare, previa esclusione, gli interventi di cui al punto 3 del presente bando.

Nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza, mentre per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito con priorità nei piani di zona di cui alla legge regionale n.11/2016.

Poiché gli interventi finanziati con la L.R. 6/2004 si riferiscono a situazioni di particolare emergenza che i comuni si trovano a fronteggiare nel corso dell'anno e per le quali si è reso necessario un diretto intervento nei comuni stessi, è opportuno che a livello territoriale vengano adottate iniziative affinché a detti interventi, dopo la fase di emergenza, se necessario, venga garantita la regolare continuità.

A tal fine, si richiama l'attenzione di comuni ed enti capofila di distretto, affinché in sede di pianificazione locale favoriscano il più possibile l'inserimento nei Piani di zona distrettuali degli interventi relativi a situazioni di emergenza che i piccoli comuni hanno attivato in favore di cittadini residenti, in modo che non vi sia interruzione nell'erogazione delle prestazioni.

5. Rendicontazione

Riguardo agli adempimenti a carico delle amministrazioni beneficiarie del contributo in oggetto, valgono le disposizioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che sancisce l'obbligo per gli Enti Locali di presentare il rendiconto, in caso di contributi straordinari concessi da amministrazioni pubbliche, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, pena la revoca del contributo assegnato o la restituzione della somma eventualmente già liquidata.

L'esercizio finanziario di riferimento è quello in cui il Comune beneficiario riceve il contributo regionale e lo accerta;

In allegato alla rendicontazione, che deve essere approvata con apposita Determinazione del Responsabile del Servizio comunale competente, è necessario presentare, oltre ad una breve relazione sul raggiungimento degli obiettivi della iniziativa, una tabella contenente:

1. numero del mandato;
2. data del mandato,
3. importo erogato,
4. beneficiario;
5. dichiarazione del Responsabile del Servizio che i giustificativi di spesa resteranno presso il Comune, al fine di eventuali verifiche, per i cinque anni successivi alla erogazione del contributo.

La rendicontazione dovrà corrispondere alla richiesta avanzata relativamente alla spesa prevista nella stessa e dovrà contenere la quota a carico del Comune, pari minimo al 15% del contributo assegnato. In caso questa non sia presente e/o la rendicontazione sia inferiore al contributo erogato oppure non sia stata presentata nei termini previsti dal presente avviso (e comunque non oltre sei mesi dalla data di erogazione), senza ulteriore comunicazione di avvio del procedimento si procederà a scomputare la stessa a valere sul fondo dei Piccoli Comuni – Misura 2 di cui alla DGR 136/2014 relativamente ai trasferimenti al distretto socio sanitario nel quale ricade il Comune per l'annualità successiva a quella della rendicontazione medesima.

La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione, per verificare l'effettiva realizzazione del progetto o dell'attività, per cui è stato ottenuto il finanziamento.